

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA CORRENTE STRATEGICA

IZSSA 01/22

Titolo: "Studio dei principali aspetti epidemiologici, clinico-patologici e virologici di EHD al fine di valutarne l'evoluzione e supportare la early detection attraverso adeguati piani di sorveglianza"

CUP: **G83C22001030001**

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "G. Pegreffi", con sede legale in Sassari - Via Duca degli Abruzzi, 8 – CAP 07100, P.IVA 0009563090, pec: protocollo@pec.izs-sardegna.it in persona del Direttore Generale Dr. Giovanni Filippini, di seguito denominato anche "**Istituto Capofila**";

E

La ASL 6 Medio Campidano, con sede legale in Sanluri, via Giuseppe Ungaretti, n.9, CAP 09025 Partita IVA 0399030925 rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Giorgio Carboni, che opererà con la sua articolazione SC "**Servizio Veterinario Sanità Animale**" di seguito denominata anche "**Unità operativa**", di seguito denominate congiuntamente le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- il Ministero della Salute- Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - con nota prot. N. **0029699- del 09.12.2022 DGSAF-** ha approvato il progetto di Ricerca Corrente Strategica dell'anno 2022, presentato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, dal titolo "Studio dei principali aspetti epidemiologici, clinico-patologici e virologici di EHD al fine di valutarne l'evoluzione e supportare la early detection attraverso adeguati piani di sorveglianza";

- il citato progetto di ricerca è articolato in più fasi, alla cui realizzazione partecipa

l'Unità operativa come sopra identificata e coordinata dall'Istituto Capofila,

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1. PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2. OGGETTO

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a collaborare nell'ambito e in attuazione del progetto citato in premessa, secondo le fasi previste e definite nel programma di ricerca, e attenendosi altresì al relativo piano esecutivo-economico, come da tabelle già precedentemente sottoscritte ed inviate al Ministero.

ART. 3. PROGRAMMA DI RICERCA

1. Le Parti condividono e accettano il contenuto del programma di ricerca riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento dei singoli sotto progetti che lo costituiscono, ribadendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e nei modi stabiliti, nei sotto progetti medesimi, ognuna per quanto di propria pertinenza.

I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell'Unità Operativa sono quelli indicati nelle fasi previste dal programma di ricerca.

ART. 4. RESPONSABILI SCIENTIFICI

1. L'Istituto Capofila designa quale Responsabile Scientifico della Ricerca la **Dr.ssa. Giontonella Puggioni** che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal programma di ricerca.

2. L'Unità Operativa designa quale Responsabile Scientifico per le attività del programma di ricerca ad esso affidate il **Dr. Andrea Pani**, per l'U.O n .11 IMS.

ART. 5. RELAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE INTERMEDIE E CONCLUSIVE

Entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'ultima fase di competenza, il Responsabile scientifico dell'Unità Operativa si impegna ad inviare al Responsabile Scientifico del progetto la relazione tecnico scientifica e conclusiva sull'attività svolta ed i risultati conseguiti

Il Responsabile scientifico della ricerca può richiedere in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del programma di ricerca, riscontro sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca. L'Unità operativa si impegna ad inviare la documentazione richiesta entro 15 giorni.

ART. 6 DURATA

1. Il presente accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso sino alla conclusione dell'intero programma di ricerca, comprese eventuali proroghe richieste dall'Istituto Capofila secondo le modalità di cui al successivo comma 3, e concesse dal Ministero.

2. Le attività di ricerca previste dal programma di ricerca avranno durata di **24 mesi a decorrere dal 29/12/2022 con scadenza al 28/12/2024.**

3. Il Responsabile Scientifico del progetto potrà, secondo le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali in ambito di ricerca corrente, tramite motivata istanza o su richiesta motivata di uno o più responsabili di Unità Operative, avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione della stessa.

ART. 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti tra l'Istituto Capofila ed il Ministero finanziatore, le Parti concordano che i risultati conseguiti nell'ambito del programma di ricerca oggetto del presente accordo saranno in comproprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione proporzionalmente al contributo inventivo prestato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, le

modalità di protezione e sfruttamento degli stessi, saranno oggetto di separato accordo. In quest'ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.

ART.8 UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

1. L'Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività affidata e svolta dall'Unità Operativa.

2. L'Unità Operativa, nella persona del proprio Responsabile Scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati esclusivamente per i propri usi e scopi interni.

3. L'Unità Operativa non potrà utilizzare i dati e i risultati dell'attività di Ricerca per pubblicazioni scientifiche senza la previa autorizzazione scritta dell'Istituto Capofila, che non sarà irragionevolmente negata e sarà collegata a considerazioni legate alla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

4. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 3, l'Istituto Capofila autorizzi la pubblicazione dei risultati, l'Unità Operativa deve espressamente indicare che la ricerca oggetto di pubblicazione è avvenuta con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Istituto Capofila.

ART. 9 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza, l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all'interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all'interno

dei locali dell'altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.

ART.10 ASSICURAZIONE

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del proprio personale che, in applicazione del presente accordo, verrà eventualmente chiamato a frequentare la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività previste, comprese le mere visite e i sopralluoghi.

2. Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso l'altra Parte per svolgere e/o assistere alle attività di ricerca di cui al presente accordo è tenuto ad osservare altresì i regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell'altra Parte.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti provvedono al trattamento e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

ART 12 FORO COMPETENTE

In caso di eventuali controversie è eletto il Foro di Sassari quale Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

Il Direttore Generale Dr. Giovanni Filippini

SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE ASL 6 Medio Campidano

Il Direttore Generale Dr. Giorgio Carboni

Documento prodotto in originale informatico in un unico esemplare e firmato

digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale "(D.Lgs n. 82-2005)